



Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 53 Persone bisognose di protezione

(art. 30 cpv. 1 lett. 1 LStrI e art. 75 cpv. 2 LAsi)

¹ Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente temporanea.

² L'inizio e la fine di un'attività lucrativa e il cambiamento d'impiego sottostanno all'obbligo di notifica.

Art. 64 rubrica e cpv. 2 e 3

Cambiamento d'impiego

(art. 30 cpv. 1 lett. 1, 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 43, 61 e 75 cpv. 2 LAsi)

² *abrogato.*

³ Al cambiamento d'impiego di stranieri, rifugiati o apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, di rifugiati che vi hanno ottenuto asilo, di persone bisognose di protezione, di apolidi che vi sono riconosciuti nonché di rifugiati o di apolidi oggetto di un'espulsione giudiziaria passata in giudicato si applicano per analogia gli articoli 65–65c.

¹ RS 142.201

Art. 65 rubrica e cpv. 1

Notifica dell'inizio di un'attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati, persone bisognose di protezione o apolidi

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 e 75 cpv. 2 LAsi)

¹ Gli stranieri, i rifugiati e gli apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, i rifugiati che vi hanno ottenuto asilo, le persone bisognose di protezione e gli apolidi che vi sono riconosciuti possono svolgere un'attività lucrativa previa notifica della stessa.

Art. 65a rubrica

Notifica della fine di un'attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati, persone bisognose di protezione o apolidi

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 e 75 cpv. 2 LAsi)

Alla notifica della fine di un'attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati, persone bisognose di protezione o apolidi si applica per analogia l'articolo 65 capoversi 2-4 e 6.

Art. 65b rubrica

Registrazione e trasmissione dei dati notificati

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 e 75 cpv. 2 LAsi)

Art. 65c rubrica

Controllo delle condizioni di salario e di lavoro

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 e 75 cpv. 2 LAsi)

II

La presente ordinanza entra in vigore il